



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## R.C. Professione

Consulenti del Lavoro

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

<b>Glossario</b>	pag. 3
<b>Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dei Consulenti del Lavoro</b>	pag. 5
<b>Condizioni particolari (specifiche)</b>	pag. 7
<b>Condizioni Aggiuntive</b>	pag. 8

# R.C. Professione - CONSULENTI DEL LAVORO

## Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia / Attivita' / Ipotesi interessata	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
--	--------------------	--	--	--

### Condizioni Generali di Assicurazione (sempre operanti) Norme che disciplinano l'attivita' assicurata (sempre operanti)

Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	4		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	
<b>Tutte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive</b>	23	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	

### Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti)

R.C.O.	E		Relativa del 6%	150.000 euro <b>per sinistro</b>
R. C. Conduzione dello studio	E	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	150.000 euro <b>per sinistro</b>
Tutela privacy	G	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	75.000 euro
Perdita di documenti	I	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	75.000 euro
Multe e ammende	J	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	35% del massimale
Trasmissione telematica	L	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	35% del massimale

### Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Estensione garanzia a responsabilità per mancato rispetto termini	2	<b>15% con il minimo di euro 2500</b>		50% del massimale
Partecipazione ad organismi di mediazione	3	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	35% del massimale con limite max. di 250 mila euro
Redazione comunicazioni di cessazione del rapporto	4	<b>10% con il minimo di euro 1500</b>		35% del massimale

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Cose**

Gli oggetti materiali (documenti, denaro, titoli al portatore) e gli animali.

## **Dati e Sistema Informatico**

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

## **Franchigia**

In caso di danno indennizzabile, l'importo che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

## **Impresa**

La VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

## **Indennizzo/Risarcimento**

La somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro.

## **Massimale**

L'importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall'Impresa; in caso di polizza in Coassicurazione diretta, l'importo massimo erogabile dall'insieme di tutte le Coassicuratrici. Per i danni da morte, lesioni corporali e danneggiamento a cose, il massimale si intende riferito al singolo sinistro, qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati.

Per i danni patrimoniali, il massimale si intende riferito a ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero dei sinistri relativi a detto periodo; ai fini dell'individuazione del

periodo annuo interessato, si considera, per ogni sinistro, la prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente/Assicurato.

Qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati, il massimale – o sottolimito applicabile – resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con la presente polizza.

#### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

#### **Privacy**

Il complesso delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modificazioni ed integrazioni nonché provvedimenti allo stesso connessi o in base allo stesso emanati.

#### **Sottolimito**

L'importo massimo erogabile dall'Impresa, o dall'insieme di tutte le coassicuratrici, inferiore al massimale ed espresso in importo determinato o in percentuale del massimale stesso, eventualmente previsto dalle Condizioni Particolari o dalle Condizioni Aggiuntive. I sottolimiti operano nell'ambito del massimale risultante dal frontespizio di polizza e non si aggiungono ad esso.

#### **Perdite patrimoniali**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni corporali o di danneggiamento a cose.

#### **Sinistro**

Il fatto od atto posto in essere nell'esercizio della attività professionale dedotta in polizza che abbia cagionato a terzi morte, lesioni personali, danni a cose o perdite patrimoniali e/o la relativa richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato.

#### **Scoperto**

In caso di danno indennizzabile, la percentuale di danno che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

# Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile dei Consulenti del Lavoro

## Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per perdite patrimoniali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale mentre eseguono l'attività per conto dell'Assicurato.

Si intende esclusa l'attività svolta nell'ambito del rapporto di lavoro con Enti, Ditte o Società di cui il professionista sia dipendente.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio di polizza salvo i minori sottolimiti ove previsti.

Il massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui al Glossario.

### AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

## Art. 23 - Scoperto obbligatorio

La liquidazione del danno dovuta in forza alla presente assicurazione, avverrà detraendo, per ciascun sinistro, lo scoperto e/o franchigia indicati in polizza. Detto scoperto sarà operante anche in relazione alle ipotesi disciplinate dalle Condizioni Particolari ed Aggiuntive, salvo che nelle stesse non sia diversamente stabilito.

## Art. 24 - Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art. 21 - NORME COMUNI CHE REGOLANO LE ATTIVITA' PROFESSIONALI - l'assicurazione non vale inoltre:

- a) per inadempimento, parziale o totale, di obbligazioni di risultato, tranne i casi in cui l'obbligo di risultato derivi all'Assicurato dalla legge stessa;
- b) per il mancato raggiungimento, parziale o totale, di risultati o obiettivi promessi dall'Assicurato ai Clienti, salvi i casi in cui la responsabilità sarebbe stata imputabile all'Assicurato indipendentemente dalla promessa di raggiungimento del risultato o dell'obiettivo;
- c) per consulenze o pareri di carattere non tecnico-professionale;
- d) per il mancato rispetto di termini di decadenza sostanziale o processuale o di prescrizione, anche se il mancato rispetto derivi da erronea individuazione dell'atto da predisporre o dell'organo amministrativo o giurisdizionale competente;

- e) per responsabilità derivante da omessa, erronea, incompleta o insufficiente predisposizione o redazione di comunicazioni di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro;
- f) per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs. 81/2008;
- g) per le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
- h) per l'attività di Sindaco in Società o Enti non pubblici e Revisore dei conti;
- i) per l'attività svolta nell'ambito dei "Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale" (C.A.F.), istituiti con Legge n. 413 del 30 dicembre 1992;
- j) per l'apposizione del cosiddetto visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria;
- k) per l'amministrazione di patrimoni di persone fisiche o giuridiche;
- l) per le sanzioni di natura amministrativa o fiscale nonché per le multe ed ammende inflitte ai clienti, salvo quanto previsto dalla condizione particolare L
- m) per l'attività di Mediatore svolta ai sensi del D.M.180 del 18.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

## G. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto all'Articolo 21 .lett. i) delle Nome di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terze persone derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche di terze persone giuridiche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo. Per errato trattamento si intende furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative non pubbliche: personali di terzi; societarie di terzi; che siano in possesso, custodia o controllo diretto da parte dell'Assicurato o di un Terzo designato dall'Assicurato stesso per il cui fatto è legalmente responsabile. Sono esplicitamente escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente all'Assicurato o alle persone di cui lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

## H. Revisione economico-finanziaria

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 24 lett. h) l'Assicurazione vale anche per l'espletamento di funzione di Revisore dei conti in Comuni svolta nei termini dell'art. 57 della Legge 142 dell'8 giugno 1990.

## I. Perdita di documenti

L'Assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 21 lett. j), le perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto od incendio. Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Impresa di comune accordo, **esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.**

**La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

## J. Multe e ammende

L'assicurazione vale anche, per le multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso o da suo dipendente.

**La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

## K. Società di elaborazioni dati

L'assicurazione opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per errore commesso da Società di elaborazioni dati della quale l'Assicurato si sia avvalso nell'esercizio della propria professione.

## L. Trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi

L'assicurazione è estesa alle sanzioni amministrative inflitte ai clienti dell'Assicurato conseguenti a:

- mancata o tardiva presentazione della dichiarazione;
- indicazione nella dichiarazione di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente.

**La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.



# Condizioni Aggiuntive

(Valide solamente se espressamente richiamate in frontespizio di polizza)

## 1. Incarichi giudiziari

L'Assicurazione vale anche per lo svolgimento delle attività di natura di carattere pubblico o giudiziario relativi ad incarichi della Autorità giudiziaria, purché inerenti l'attività professionale assicurata, comprese le funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

## 2. Estensione garanzia a responsabilità per mancato rispetto termini

A deroga di quanto previsto dalla lettera d) dell'articolo 24, la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per mancato rispetto di termini di decadenza sostanziale o processuale o di prescrizione.

**La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino alla concorrenza del 50% del massimale stesso per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo, ed opera con scoperto del 15% con il minimo di euro 2500 per sinistro.**

## 3. Partecipazione ad organismi di mediazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 24 lettera m), l'assicurazione vale anche per l'attività di Mediatore relativa a questioni attinenti a materie rientranti nell'ambito di competenza della professione di Consulente del Lavoro, svolta ai sensi del decreto 180 del 18.10.2010 in relazione all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Conciliazione, per quanto da tale Organismo pagato al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali imputabili ad errore dell'Assicurato.

**La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza del 35% del massimale stesso e comunque non oltre euro 250mila per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.**

**La presente estensione non è operante per mancato o intempestivo svolgimento dell'incarico.**

## 4. Estensione garanzia alla responsabilità per redazione delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro

A deroga di quanto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 24, la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per omessa, erronea, incompleta o insufficiente predisposizione o redazione di comunicazioni di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro;

**La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino alla concorrenza del 35% del massimale stesso per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo, ed opera con scoperto del 10% con il minimo di euro 1500 per sinistro.**

## 5. Ultrattività decennale

A parziale deroga di quanto stabilito dalla Condizione Particolare F "Garanzia a favore degli eredi", si conviene tra le Parti che la garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato o agli eredi dello stesso, entro il termine di 10 anni dalla data di cessazione della polizza oppure di cessazione dell'attività, purché riferite a fatti generatori della responsabilità commessi durante il periodo di vigenza della polizza stessa. Per periodo di vigenza si intende il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della polizza e la data di cessazione della stessa, escluso il periodo di retroattività. La presente estensione è prestata negli stessi termini ed alle stesse condizioni di polizza e nell'ambito del massimale assicurato in vigore al momento della cessazione della polizza o di cessazione dell'attività. Detto massimale costituisce la massima esposizione dell'Impresa per tutte le richieste di risarcimento complessivamente pervenute nel corso del predetto termine. L'Impresa non può recedere per sinistro durante tale periodo.

## 6. Società elaborazione dati interna

Premesso che per l'elaborazione di dati contabili di clienti dello studio l'Assicurato ha costituito apposita Società dallo stesso controllata, si conviene che si intende assicurata anche la predetta Società. Ai fini della "regolazione del premio" di cui all' Art. 4 delle Norme generali, l'Assicurato è tenuto a comunicare anche l'ammontare del fatturato (al netto della sola IVA) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione del premio dalla predetta Società, al quale verrà applicato il tasso di polizza per l'attività professionale.

## 7. Studio Associato – Garanzia estesa

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 13 delle Norme di polizza, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta in forma individuale al di fuori dell'ambito dello studio.

Pertanto, ai fini e per gli effetti dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, gli Assicurati sono tenuti a comunicare anche gli introiti derivanti dall'attività svolta in forma individuale.

Il massimale indicato sul frontespizio di polizza resta a tutti gli effetti unico e rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell'Impresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza









Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014305-RCL-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - CONSULENTI DEL LAVORO